

CAPITOLATO – SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in plastica, alluminio e bottiglie in vetro tramite eco compattatori nel Comune di SAN DONACI

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'intero ciclo della gestione della raccolta di imballaggi in plastica ed alluminio e delle bottiglie in vetro tramite eco compattatori, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse e deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli art. 177 e 178 del D. Lgs 152/06 ed in particolare deve essere effettuato senza pericolo per la salute delle persone e per l'ambiente, nel rispetto delle esigenze di pianificazione economica e territoriale e con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza.

Art. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio riguarderà le seguenti attività:

- 2.1 - l'individuazione degli allacci per la fornitura dell'energia elettrica che sarà a carico dell'impresa aggiudicataria;
- 2.2 - il posizionamento e l'installazione sul territorio di n.2 eco compattatori “fuori terra” o collocati con assenza di scavi da impiegarsi per la raccolta differenziata degli imballaggi di plastica ed alluminio e delle bottiglie in vetro;
- 2.3 - gestione dei necessari accordi con le attività commerciali locali al fine di attuare operazioni di co-marketing legata all'emissione dello scontrino all'atto del conferimento dei rifiuti.
- 2.4 - la raccolta ed il trasporto fino al luogo di conferimento del rifiuto differenziato costituito da imballaggi in plastica ed alluminio e delle bottiglie in vetro;
- 2.5 - la pesatura puntuale del materiale raccolto contenitore per contenitore;
- 2.6 - l'ottimizzazione dei circuiti e delle frequenze di raccolta; la fornitura o dotazione iniziale comprenderà tutti gli eco compattatori ed il posizionamento riguarderà anche eventuali successivi spostamenti necessari in corso di validità del contratto e la realizzazione di eventuali nuove postazioni con ulteriori eco compattatori; tutti gli eco compattatori da impiegarsi sono di proprietà dell'impresa aggiudicataria;
- 2.7- la pulizia ed il lavaggio almeno annuale dei contenitori;
- 2.8 - la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la sostituzione di eco compattatori eventualmente deteriorati, esistenti sul territorio, con altri sempre forniti dall'impresa aggiudicataria ai sensi del punto 2.6;
- 2.9 - il rilievo e la comunicazione dei quantitativi raccolti per ogni svuotamento/giro accompagnati dai formulari di identificazione intestati al Comune servito, nonché la trasmissione mensile dei dati quantitativi del rifiuto raccolto diviso per codice CER;

Art. 3 - DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

L'attrezzatura dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Non dovrà avere parti interrato;
- Struttura realizzata in acciaio inox;
- Sistema di sicurezza antintrusione in fase di conferimento materiale;
- Sistema di sicurezza con blocco immediato del funzionamento dell'attrezzatura;
- Presenza di un dispositivo per l'erogazione di scontrino raccolta punti.

L'eco compattatore deve inoltre essere dotato di idoneo sistema di alimentazione elettrica, sia al fine di poter effettuare il collaudo al momento dell'installazione, sia per il successivo funzionamento.

Art. 4 – AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto nel Comune di San Donaci

Art. 5 – CORRISPETTIVI

Per il servizio svolto non sarà erogato alcun corrispettivo.

L'azienda aggiudicataria dovrà curare le procedure per il riconoscimento al Comune di San Donaci dei contributi CONAI.

L'azienda aggiudicataria dovrà riconoscere uno sconto espressa in [euro x kg = 1 punto] quale sconto da riconoscere al cittadino al fine di attuare operazioni di comarketing legata all'emissione dello scontrino all'atto del conferimento dei rifiuti, che sarà oggetto dell'offerta economica

Art. 6 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il Comune di San Donaci si riserva la facoltà di apportare modifiche all'affidamento quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, le periodicità degli interventi nonché le modalità del loro svolgimento. In tali casi l'impresa è obbligata ad accettare tali modifiche adeguando conseguentemente la propria organizzazione alle medesime condizioni.

Art. 7 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di raccolta avrà durata complessiva pari a 36 mesi, con validità a decorrere dalla data di affidamento.

Il servizio dovrà tassativamente avere inizio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento definitivo, anche nelle more della formale sottoscrizione del contratto, pena la facoltà del Comune di San Donaci di risolvere di diritto il contratto dopo cinque giorni di ritardo ingiustificato.

Al termine del periodo di affidamento del servizio, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio di un nuovo gestore - e comunque non oltre sei mesi - l'impresa si impegna ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni tecnico-economico-gestionali stabilite nel contratto sottoscritto tra le parti.

Art. 8 – CRITERI DI AFFIDAMENTO

Per il criterio di selezione della ditta si terranno conto dei punteggi ottenuti come indicato nell'allegato A.

Non saranno ammesse offerte che comportino l'erogazione di corrispettivi per il servizio.

Nel caso di offerte ritenute uguali, si procederà all'estrazione a sorte.

Il Comune di San Donaci si riserva la possibilità di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione il Comune di San Donaci non affidasse il servizio, nulla è dovuto alle Imprese concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione.

Il Comune di San Donaci non assumerà verso i concorrenti obbligo alcuno, se non a seguito di aggiudicazione da parte dell'Ente stesso. In fase di aggiudicazione definitiva l'impresa si impegna a far pervenire la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui agli artt. 10 e 11 del presente capitolato.

Qualora l'impresa non ottemperi a quanto sopra stabilito, ovvero non faccia pervenire la documentazione richiesta l'affidamento del servizio perderà irrimediabilmente efficacia.

Art. 9 - ISCRIZIONI

Possono presentare offerta unicamente le imprese in possesso delle prescritte iscrizioni all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nelle categorie e classi idonee al servizio.

Le imprese partecipanti debbono altresì possedere l'Iscrizione all'Albo nazionale trasportatori per conto di terzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese pur valendo la sommatoria delle iscrizioni delle singole aziende partecipanti, le stesse dovranno possedere obbligatoriamente le iscrizioni specifiche, richieste per l'espletamento dei singoli servizi assunti da ciascuna di esse.

Art. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, nelle forme di legge, nella misura prevista di Euro 2.000,00.

La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni vigenti.

Qualora il Comune di San Donaci non formuli rilievi o contestazioni, decorsi sei mesi dalla conclusione del contratto senza che siano state formalizzate contestazioni, l'impresa aggiudicataria avrà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della fidejussione dietro semplice richiesta scritta.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria rifiutasse di eseguire il lavoro o violasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente capitolato, il Comune di San Donaci potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'impresa stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte del Comune di San Donaci delle azioni che riterrà più opportune.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa affidataria è responsabile verso il Comune di San Donaci del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale e della disciplina dei propri dipendenti.

L'impresa dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e il Comune di San Donaci avrà la facoltà di pretendere l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'impresa affidataria, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. L'impresa affidataria si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'impresa sarà interamente responsabile per qualunque danno a persone e/o a cose che si verificasse in dipendenza dell'esecuzione del servizio e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale addetto al servizio stesso.

L'impresa sarà comunque, sempre, considerata come unica ed esclusiva responsabile verso il Comune di San Donaci nonché verso terzi, per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto. Per tali eventualità l'impresa affidataria dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.-R.R.R. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00 di euro) per danni a persone, animali e cose, nonché all'ambiente. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'impresa affidataria di situazioni di pericolo, questa, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune di San Donaci per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Art. 12 – FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno presentare:

1. ISTANZA DI AMMISSIONE alla selezione con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l' esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei loro confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

l-bis) oppure l'osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) che nei confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»

m-ter) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

m-quer) oppure di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. L'OFFERTA TECNICA tenendo conto delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 3, e di tutti gli oneri richiesti dal presente capitolato;

3. L'OFFERTA ECONOMICA di cui all'art. 5 del presente capitolato. La ditta dovrà presentare l'offerta economica espressa in [euro x kg = 1 punto], per ogni frazione raccolta, quale sconto da riconoscere al cittadino al fine di attuare operazioni di comarketing legata all'emissione dello scontrino all'atto del conferimento dei rifiuti. L'offerta oggetto di valutazione, secondo quanto previsto nell'Allegato A, sarà pari alla somma delle singole offerte.

4. L'OFFERTA DI INIZIO SERVIZIO – TEMPO -, espressa in giorni dalla data dell'affidamento definitivo. Non saranno ammesse offerte che prevedono un inizio servizio oltre i 60 giorni.

5. COPIA DEL PRESENTE CAPITOLATO firmato su ogni pagina.

Le offerte, redatte in lingua italiana e validamente sottoscritte, dovranno contenere i requisiti richiesti dal presente capitolato.

Nelle offerte dovranno essere apposti timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa concorrente o di un suo procuratore e non vi potranno essere correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Nelle offerte dovranno essere indicati la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita I.V.A., i numeri di telefono e di fax, e-mail e p.e.c. dell'impresa concorrente.

Non sono ammesse offerte presentate a mezzo telegramma o telefax o contenenti condizioni relative a modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le norme del presente Capitolato.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate da parte dell'Impresa concorrente tutte le condizioni del capitolato e dei documenti della selezione.

Si rammenta che in caso di associazione temporanea di imprese l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere l'impegno che in caso di affidamento del servizio le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista vigente in materia.

Art.13 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'impresa singola o raggruppata, è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni. E' altresì vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Art.14 - APPLICAZIONE C.C.N.L. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

L'impresa è obbligata a comunicare il C.C.N.L. applicato in favore dei lavoratori dipendenti.

L'impresa ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto di affidamento.

L'impresa è altresì tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. e/o da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

L'impresa sarà interamente responsabile per qualunque danno a persone e/o a cose che si verificasse in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di installazione e gestione e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale addetto ai lavori stessi.

Il Comune di San Donaci declina ogni responsabilità civile e/o penale di qualsiasi natura per danni nei quali possa incorrere l'impresa o che questa possa arrecare a cose o a persone in conseguenza delle attività oggetto del presente contratto.

La prestazione del servizio, da parte della Ditta, dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute.

La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita sotto ogni forma, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione del servizio aderente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

A richiesta del Comune di San Donaci l'impresa dovrà produrre, a comprova di quanto sopra, i relativi libri e documenti prescritti dalla Legge.

L'impresa affidataria del servizio dovrà far pervenire al Comune di San Donaci l'elenco nominativo del personale, suddiviso per qualifica, che intende impiegare in regola con quanto più sotto prescritto, con le modalità indicate all'art. 15 del presente capitolato.

Le eventuali sostituzioni di personale, per tutto il periodo del contratto, dovranno essere comunicate tempestivamente, prima a mezzo fax e quindi con lettera raccomandata, al Comune di San Donaci.

L'impresa è unica responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

L'impresa deve dimostrare in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune di San Donaci, che i dipendenti sono assicurati presso l'I.N.P.S., I.N.A.I.L. .

In caso di inottemperanza agli obblighi precitati nel presente articolo, accertata dal Comune di San Donaci o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda medesima comunicherà all'impresa affidataria del servizio e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà, in aggiunta alle ritenute di legge, alla sospensione dei pagamenti ancora da effettuarsi destinando le somme accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, nonché alla sospensione del servizio con successivamente interruzione del contratto di servizio.

In caso di modifiche alle norme in materia di Sicurezza sui luoghi di Lavoro, l'impresa si impegna, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del presente Capitolato, ad adeguare l'intera propria organizzazione ai requisiti che potranno essere fissati e a darne adempimento nei termini previsti dalla stessa.

Art. 15 – SOGGEZIONE ALLE NORME DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa affidataria del servizio è obbligata alla piena ed incondizionata conoscenza ed osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche emanati dalle Amministrazioni locali del territorio in cui è svolto il servizio, in quanto applicabili e non modificate dal presente Capitolato; è inoltre tenuto a segnalare per iscritto eventuali casi di incompatibilità tra le norme del presente Capitolato e quelle sopra richiamate e a darne tempestivo avviso al Comune di San Donaci.

L'impresa affidataria si impegna altresì ad osservare e a far osservare tutte le norme e le leggi relative al servizio che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante il periodo di affidamento del servizio, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni ovvero gli ordini di servizio che di volta in volta fossero emanati per iscritto dal Comune di San Donaci.

Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dall'impresa qualora, nello sviluppo del servizio, ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente Capitolato ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza di dati del Capitolato.

Art. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il foro competente è quello di Brindisi.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di San Donaci potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento della ditta;
- b) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- c) per abituali negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e notificate che a giudizio del Comune di San Donaci, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte dei Sindaci, in quest'ultimo caso sentiti i pareri del Settore igiene pubblica delle A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- d) qualora l'impresa selezionata si renda colpevole di frode o risulti in stato d'insolvenza;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- f) revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto del servizio;
- g) cessione ad altri, da parte dell'impresa selezionata, degli obblighi relativi al contratto.

Qualora l'impresa selezionata dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, il Comune di San Donaci potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto.

ALLEGATO A - CAPITOLATO ECO COMPATTATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE	punti a disposizione
a Capacità di stoccaggio	max 10
b Camera di compattazione	max 10
c Possibilità di report parziali e storici quantitativi per tipologia del materiale conferito	max 10
d possibilità dell'attrezzatura di sfruttare le energie rinnovabili	max 5
e certificazione ISO 9001	max 5
Totale	max 40

Valutazione Tecnica

- a punteggio 10 a chi offre capacità di stoccaggio più alta
- b punteggio 10 a chi offre capacità di compattazione più alta
- c punteggio 10 a chi offre sia report parziali che storici; punteggio 5 in caso di un solo tipo di report o storico o parziale
- d punteggio 5 in presenza di attrezzatura in grado di sfruttare energie rinnovabili
- e punteggio 5 in presenza di certificazione ISO 9001

IL PUNTEGGIO VERRA' DETERMINATO SECONDO LA FORMULA: $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}} \times \text{punteggio massimo}$

Valutazione economica

punteggio massimo = 40

IL PUNTEGGIO VERRA' DETERMINATO SECONDO LA FORMULA: $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}} \times \text{punteggio massimo}$

Valutazione tempi di inizio servizio

punteggio di 20 a chi inizia il servizio prima

IL PUNTEGGIO VERRA' DETERMINATO SECONDO LA FORMULA: $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}} \times \text{punteggio massimo}$